



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 1441/2024

Per l'opposto ENTE TRIBUTARIO è presente l'Avv. P. D. P., la quale -richiamate le già svolte sue deduzioni, difese, eccezioni, produzioni e richieste, come rinvenienti negli atti e nei verbali di causa- si riporta alle proprie note conclusive ed alle conclusioni ivi svolte. Impugna e contesta le avverse note conclusive e chiede che la causa venga decisa.

È presente per il sig F.A. l'avv. G. C., il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate, impugna e contesta quanto dedotto, eccepito e prodotto da parte avversa e chiede che la causa venga decisa con compensazione delle spese di lite.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1441/2024 RG a cui è riunito il giudizio 1848/2024 RG

TRA

F.A. (cod. fisc. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. G. C., come da mandato in atti;

-ATTORE-

E

ENTE TRIBUTARIO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P. D. P., come da mandato in atti;



-CONVENUTA-

Oggetto: opposizione a precetto.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 14.5.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, F.A. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cpc, verso l'intimazione di pagamento n. ... (finali) notificata il 3.4.2024 dall'ENTE TRIBUTARIO, per l'importo complessivo di €. 22.074,32; all'intimazione risultano sottese le seguenti cartelle: 1) n. ... notificata il 29.1.2013 (per ...), 2) n. ... notificata il 28.6.2013, 3) n. ... notificata il 4.9.2017, 4) n. ... notificata il 3.4.2018, 5) n. ... notificata il 17.4.2019, e 6) n. ... notificata il 4.2.2022.

L'opponente, senza sollevare contestazioni in ordine alla notifica delle cartelle cennate, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito per la mancanza di atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento per cui è causa.

Sulla scorta di questa eccezione, ha così concluso:

- accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti e conseguenti sanzioni nonché voci accessorie, quali recupero spese e maggiorazioni contenuti nella cartella n. ..., n. ..., n. ..., n. ..., n. ... e n. ..., dichiarare l'inesistenza del debito contenuto nell'intimazione di pagamento n. ..., e quindi dovuta solo la residua somma di € 3.279,44.

Si è costituito in giudizio l'ENTE TRIBUTARIO, eccependo per le cartelle relativi a crediti tributari il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario, e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.

Nel corso del giudizio, al presente procedimento è stato riunito, per identità soggettiva e di *petitum*, il procedimento n. 1848/2024 RG, nel quale lo stesso opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. ... (finali), notificata il 29.5.2024 da parte dell'ENTE TRIBUTARIO per l'importo complessivo di €. 36.477,49; all'intimazione di pagamento risultano sottese le seguenti cartelle: 1) n. ... (...) notificata il 3.1.2012, 2) e nn. ..., già fondanti l'intimazione di pagamento n. ..., avverso la quale è stata proposta opposizione nel giudizio n.1441/2024 RG, a cui è stato riunito il giudizio 1848/2024 RG come detto.



L'opponente, nel procedimento n. 1848/2024 RG, ha proposta la medesima eccezione di prescrizione ed ha così concluso: *accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti e conseguenti sanzioni nonché voci accessorie, quali recupero spese e maggiorazioni contenute nella cartella n. ..., n. ..., n. ..., n. ..., n. ..., n. ... e, per l'effetto, annullare il debito di cui all'intimazione di pagamento n.*

Anche in quest'ultimo giudizio l'ENTE TRIBUTARIO ha formulato le medesime conclusioni.

Sul difetto di giurisdizione.

Va innanzitutto premesso, quanto al sollevato difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario che, come noto, e come anche di recente ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (ord. 16.10.2024, n. 26817), *“la regola di riparto della giurisdizione deriva dai principi espressi dalla già citata ordinanza delle S.U. di questa Corte n. 7822/2020, per la quale, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (conforme Cass., Sez. U., n. 21642/2021)”*.

Ora, nella specie, con l'eccezione di prescrizione l'opponente fa espressamente riferimento alla prescrizione maturata in un momento successivo alla notifica delle cartelle, dolendosi della mancanza di atti interruttivi intervenuti dopo, appunto, alle notifiche, mai contestate, delle cartelle.

Pertanto, deve concludersi che anche con riferimento alle pretese tributarie sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, con eccezione per quanto riguarda la cartella n. ..., notificata il 4.2.2022 (involgente tasse automobilistiche, con prescrizione triennale del credito), in relazione alla



quale l'opponente, trattandosi di un debito risalente al 2015, eccepisce la prescrizione maturata precedentemente alla notifica, sicchè per essa va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.

Sulla prescrizione.

Salvo quanto appena detto circa la cartella n. ..., si rileva che i termini di prescrizione non appaiono maturati al momento della notifica delle opposizioni alle intimazioni di pagamento di cui si tratta.

Ed invero non può che ribadirsi quanto già osservato in sede cautelare sulla scorta della documentazione allegata dall'ENTE TRIBUTARIO, vale a dire che: rispetto alla cartella notificata il 29.1.2013 n. ... (finali)- prescrizione in 10 anni- v'è la notifica dell'intimazione di pagamento del 4.9.2017; rispetto alla cartella n. ... notificata il 28.6.2013 -prescrizione in 5 anni- v'è la notifica dell'intimazione di pagamento del 22.12.2017; rispetto alla cartella n. ... notificata il 4.9.2017 - prescrizione in 5 anni - v'è l'intimazione di pagamento del 29.11.2019; rispetto alla cartella n. ... notificata il 3.4.2018 -prescr. in 5 anni- v'è l'atto di pignoramento presso terzi del 26.11.2019; rispetto alla cartella n. ... notificata il 17.4.2019 -prescr. in 5 anni- v'è l'intimazione di pagamento del 3.4.2024.

Non appare accoglibile l'eccezione nemmeno con riguardo alla cartella n. ... (di cui al procedimento n. 1848/2024 RG), notificata il 3.1.2012 - prescriz. decennale-, oggetto di intimazione di pagamento del 3.3.2023: infatti, pur essendo pacificamente trascorso oltre un decennio tra la data di notifica della cartella e quella dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione (i.e.: intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973), il credito dell'ENTE TRIBUTARIO non può comunque ritenersi prescritto, stante l'applicabilità della sospensione del termine di prescrizione nel corso della pandemia da Covid-19.

Si ricorda in proposito che l'art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha sospeso tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli Enti impositori nel periodo compreso tra 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, e dunque per la durata di 85 giorni.

Il successivo art. 68 del medesimo Decreto ha invece sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'ENTE TRIBUTARIO, da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito I.N.P.S. (artt. 29 e 30 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122), da atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane



(art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 02 marzo 2016 n. 12, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012 n. 44), da ingiunzioni fiscali (R.D. 14 aprile 1910 n. 639) e da avvisi di accertamento esecutivi relativi a tributi ed altre entrate degli Enti locali (art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160), nel periodo compreso tra 8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, e dunque per la durata di 542 giorni (in particolare, l'art. 68 cit. DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 ha sospeso i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020; successivamente tale termine è stato più volte posticipato per arrivare fino al 30 aprile 2021, per effetto dell'art. 4 c. 1 lett. a) DL 41/2021 conv. in L. 69/2021; da ultimo, l'art. 9 c. 1 DL 73/2021 (decreto “Sostegni bis”) conv. in L. 106/2021, ha differito detto termine al 31 agosto 2021).

Le predette norme rinviavano all'art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 che, relativamente ai periodi di sospensione delle attività di accertamento e riscossione dovute ad eventi eccezionali, stabiliscono la sospensione di qualsiasi adempimento, anche di natura processuale, nonché la sospensione di tutti i termini di prescrizione e di decadenza, in deroga all'art. 3, comma 3, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (cd. “Statuto del contribuente”), e vietano la notifica di cartelle di pagamento da parte dell'ENTE TRIBUTARIO.

Ora la Corte di Cassazione (v. ord. 960/2025) ha chiarito che occorre interpretare la normativa sopra citata “...nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.



Pertanto, per quanto qui ci occupa, applicando la sospensione cennata (8.3.2020/31.8.2021) al termine di prescrizione del credito di cui alla cartella all'esame, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (3.3.2023) la prescrizione non era ancora maturata.

Pertanto, anche sotto questo profilo l'opposizione va rigettata.

Infine, non risulta l'annullamento delle cartelle (nn. ... e ...) di importo inferiore ad euro mille.

Sulle spese di lite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, per quella parte dell'opposizione di cui al giudizio n.1441/2024 RG involgente la cartella n....;
- rigetta per il resto l'opposizione di cui al procedimento n. 1441/2024 RG;
- rigetta l'opposizione di cui al procedimento n. 1848/2024 RG;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €. 7.051,50 per compenso (dm 147/22, scaglione da 52 mila a 260 mila euro, secondo i minimi per essere il valore complessivo prossimo ai minimi), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 14.5.2025.

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

